

Una modifica della legge slovena che trascura la sicurezza

La Federazione Nazionale Slovena (in seguito federazione) diede l' iniziativa per la **modifica** della Legge sulla sicurezza nelle aree sciabili protette (in seguito Legge del 2003)¹ riguardante generalmente la sorveglianza e l' affollamento delle piste.

Presso il Ministero dell' Interni (in seguito MI) fu istituito un gruppo di lavoro che constatò una non efficace sorveglianza delle piste, non avendo i controllori ,all' infuori del gestore, un organo statale o comunale competente per l' ispezione le loro mansioni anzitutto la legalità dell' uso dei provvedimenti nei confronti dei utenti dell' area.

Pure la mancanza di misure legali a carico dei gestori nei casi d' affollamento delle aree sciabili protette (in seguito aree), proposte della Federazione erano presentate al gruppo di lavoro presso il MI .

Inoltre furono oggetto di discussione le difficoltà dei agroturismi alpini (frequent in Slovenia), oppure di comunità montane con campi da sci e mezzi risalita, per l' adempimento delle richieste della legge del 2003.

La modifica della legge del 2003 è entrata in vigore nel marzo del 2008.²

Comparando la nostra con la modifica della legge Italiana n. 363. sono persuaso che è stato fatto dai Italiani un passo positivo e ben studiato per assicurare e considerare le attività di prevenzione e vigilanza basilari per garantire la sicurezza dello sci. Secondo la modifica della n. 363 anche le regioni possono imporre misure ai gestori per rinforzare la sicurezza , per esempio la fissazione di limiti massimi della capacità della pista, come provvedimento per evitare l' affollamento delle piste. I gestori devono assicurare il servizio di vigilanza e pronto soccorso. In mancanza del personale previsto per la vigilanza dell' area il gestore si può servire di vigilanti privati. Inoltre è sanzionato il ritiro dello ski- pass ed altri provvedimenti per la sicurezza dei sport invernali (padronanza dello sci per sciare su piste nere, alla compera dello skipass dare la possibilità all' acquirente l' acquisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile ecc.)

¹ La legge del 2003 fu già presentata al I.Forum di Bormio nel 2005

² Gazzeta ufficiale della R Slovenija N. 17/2008

A. Inizierei con gli agro – turismi invernali. Avendo i gestori o proprietari problemi con l' applicazione della legge del 2003, la modifica ha risolto il problema in maniera favorevole con un nuovo articolo 7a della legge del 2003 intitolandolo **aree piccole sciabili** a condizione :

- di aver al massimo due ski – lift con una lunghezza massima delle funi tiranti (complessiva) di 800 metri,
- ha la possibilità di vigilare le piste da almeno una posizione per il controllo dei degli sciatori o sciagure,
- la persona addetta alle piste può essere contemporaneamente controllore della pista e per il pronto soccorso con relativa istruzione e licenza.³

E' ovvio che nel resto, cioè il rispetto delle regole FIS la segnaletica, la preparazione delle piste e le responsabilità devono essere conformi ai dispositivi della legge 2003.

Essendo codeste aree intenzionate per gli ospiti dei agroturismi non sarebbe logico imporre a loro le conseguenze del mal comportamento nemmeno per confisca del biglietto per l' uso degli impianti. In l' area piccola, per esempio di proprietà sociale, e' aperta al pubblico con pagamento della risalita in questo caso il gestore ossia il controllore e' doveroso applicare i provvedimenti e sanzioni previsti della legge 2003 (confisca della tessera - biglietto oppure esporre denuncia per trasgressione alle autorità)).

B. Secondo la modifica il **controllore** rimane competente per la confisca dei biglietti di risalita ed esporre denunce⁴ per trasgressioni previste della legge 2003 nei confronti dei utenti delle piste, gestori, maestri di sci e organizzatori di manifestazioni. Il controllore e' sottoposto al controllo dell' Ispettore addetto presso il MI,⁵ questo e' competente ad ammonirli e sanzionarli per omissione dei doveri

³ Secondo la legge 2003 il controllore delle piste non può essere anche in funzione del pronto soccorso .

⁴ Secondo la legge del 2003 avevano il diritto di pronunciare multe in quanto hanno personalmente accertato la trasgressione.

previsti della legge 2003 (trasgressioni), oppure condotta non corretta con le parti in causa ed infine il ritiro della licenza di controllore delle piste.⁶

Secondo il parere della Federazione la modifica dei dispositivi della legge 2003 riguardanti la qualifica professionale e esperienza dei controllori non è favorevole al miglioramento della sicurezza dello sciatore come norma generale e *ratio legis*. Quest'ultima richiedeva per il controllore la qualifica di allievo maestro di sci come persona istruita e sapiente delle varie tecniche dello sci, tipi di neve, con la possibilità di valutare gli utenti delle piste dal punto di vista della preparazione fisica e tecnica, l'adeguamento della velocità all'esperienza dello sciatore ecc. Chiaro, che la richiesta dell'onorario di tale funzionario non può essere al di sotto del tariffario dei maestri di sci.

Essendo il costo del controllo delle piste a carico del gestore, sotto l'influenza dei gestori delle piste ed impianti di risalita il MI ha accettato questa soluzione per accontentare l'interesse dei imprenditori. La qualifica di allievo maestro fu bocciata. Per la licenza di controllore, ciò che riguarda la padronanza dello sci è sufficiente una dimostrazione ed un esame presso una commissione di esperti nominati *ad hoc* dal MI. La modifica richiede «la collaborazione della Federazione», cioè è il *conditio sine qua non* per adottare regolamenti, ordinanze riguardanti le aree sciistiche. Però questa norma, per ora, non si sta realizzando. Certamente la federazione, che sta tutelando la sicurezza sullo sci non può essere per i gestori una persona troppo grata.

Così sono diminuiti i costi dei gestori per il controllo. Però si può concludere, essendo la vigilanza delle piste gestita da personale non del tutto professionale e stata diminuita la qualità del controllo e con ciò la sicurezza per gli utenti delle piste. Sebbene la maggior parte dei controllori è in relazione di lavoro con i gestori la modifica stabilisce di essere il controllore nell'eseguire le proprie mansioni autonomo e indipendente. Ciò favorisce ai controllori di organizzarsi in società professionali, per esempio simili alle scuole di sci.

⁵ Secondo la modifica l'organo competente per il controllo della manutenzione delle piste, segnaletica ed altri oggetti e macchinari necessari per le aree è l'Ispettorato presso il Ministero dei trasporti.

⁶ Competente per il rilascio della licenza di controllore della pista è il Ministero dell'Interno.

C. La modifica della legge 2003 senza norme concrete non ha risolto il problema **del flusso alle piste** come problema specificamente sloveno. Come è già noto dai miei precedenti interventi la Slovenia non dispone di grandi centri e sistemi sciistici come per esempio la Sella Ronda nelle Dolomiti, Flachau in Austria, Les Arcs in Francia ecc. bensì da piccoli isolati centri, eccezione sarebbe la vallata di Kranjska Gora ed il sistema di Pohorje (Maribor). Questi piccoli isolati centri si possono paragonare ai centri del Friuli come per esempio Pian Cavallo, Forni di Sopra o Zoncolan, ove può sciare un limitato numero di sciatori. Tipico centro sciistico Sloveno è Črni Vrh (Cerkno) con 70 ettari di piste ove è la capacità dei mezzi di risalita maggiore della capacità delle piste. Di domenica ed ai giorni di festa questi centri sono affollatissimi.

Non è necessario motivare, che lo sci in piste affollate non dà alcuna soddisfazione essendo esposto al pericolo della collisione, inoltre come è possibile nella mischia rispettare le regole FIS riguardanti, di non mettere in pericolo altri utenti, oppure scegliere la propria direzione della discesa o il sorpasso a distanza di sicurezza ecc. Il problema di fatto esiste, perciò la Federazione ha proposto al gruppo di lavoro presso il MI, che nei casi quando il numero dei sciatori supera la capacità (la somma delle capacità delle piste incluse nell'area) prevista nella licenza di collaudo dell'area il gestore ha il dovere di prendere misure per assicurare la sicurezza. Queste misure possono essere a scelta del gestore (sospensione della vendita di ski – pass, tramite il proprio personale deviare i sciatori a piste meno frequentate, aumentare il numero dei controllori). Il MI sotto l'influenza dei gestori ha respinto tale proposta e con ciò la modifica della legge del 2003, nei riguardi della sicurezza in pista, ha fatto un passo indietro.

Però i gestori si stanno accorgendo che l'affollamento sta diventando pericoloso e con tabelloni presso le biglietterie avvisano gli utenti dell'affollamento nell'area, tentando in questa maniera di scaricare la responsabilità. E proprio così si sta creando un problema di diritto civile causa il grande flusso alle piste. Responsabilità oggettiva o aquiliana? Chi è il vero responsabile per una sfortunata collisione nella mischia di una pista? Il gestore o uno dei due o più sciatori travolti dalla collisione. Divisione di colpe?

D. Dal punto di vista **giuridico** la modifica non ha risolto il problema della responsabilità per l'affollamento delle piste. Dunque responsabilità oggettiva del gestore? Se non esiste nessuna misura legale che obblighi il gestore ad evitare l'affollamento (quando il numero degli utenti è superiore della capacità numerica stabilita nella licenza d'esercizio dell'area), è difficile sostenere la tesi della sua responsabilità aquiliana (anche penale).

In due casi civili (richiesta di indennizzo) è stata messa in discussione presso la Corte Suprema della Slovenia a Ljubljana la responsabilità del gestore causa l'affollamento e mischia sulla pista di sci. Nel primo caso l'attore è rimasto vittima di un incidente sciistico. Al tribunale di primo grado inoltra la sua richiesta contro il gestore dell'area motivandola, di essere neve ghiacciata sulla pista, gli utenti sciavano a velocità elevate, sulla pista non era presente il controllore per ammonirli. Causa queste circostanze fu investito da un ignoto sciatore. Per il mancato controllo ed il fondo ghiacciato, secondo l'attore, il gestore dovrebbe chiudere la pista. Revidendo le sentenze di primo grado ed appello la Corte prese in considerazione che la pista non era affollata, senza disordini le velocità elevate di certi sciatori e la neve ghiacciata non erano in nesso causale dell'incidente. Il sciatore decidendo di sciare anche su neve ghiacciata prese a suo carico anche la parte del rischio sportivo che è presente nei sport invernali. Però, dal punto di vista dell'affollamento il giudicato è importante perché la Corte prese in discussione anche il problema dell'affollamento come un fatto che potrebbe aggravare le responsabilità del gestore. Secondo il parere della Corte le velocità elevate di alcuni utenti non possono creare mischie e disordini. L'attore dovrebbe dimostrare l'omissione di relativi provvedimenti, a carico del gestore.⁷ Da questa motivazione si può dedurre che la giustizia se ne è accorta ed ha evidenziato l'affollamento come generatore del pericolo per gli utenti della pista da sci' (**II Ips 446/99** del 15.marzo 2000).

Nel secondo caso molto simile al primo l'attrice ha esposto la richiesta per indennizzo contro il gestore e una scuola elementare, affermando di essere oggettivamente responsabili. Le piste furono

⁷ La modifica della legge del 2003 e nemmeno regolamenti ministeriali nel caso dell'affollamento non prevedono provvedimenti a carico del gestore.

affollate di un gran numero di scolari, queste avevano anche superfici di neve ghiacciata, pure soffiava un forte vento. Tutto sommato creava una situazione pericolosa per i sciatori, questa fu in nesso causale con l' incidente quando un dei scolari improvvisamente cambio' la direzione e travolsse l' attrice fratturandoli la gamba. Il tribunale di primo grado la tesi della respopsabilita' oggettiva e la richiesta dell' attrice, viceversa fu la decisione della corte d' appello. Questi ha respinta la richiesta per mancanza di nesso causale tra l' instantaneo cambiamento della direzione del scolare e le cattive condizioni della pista. Quest' ultime non influirano sul cambiamento della dirrezione ossia non furono causa per la improvvisa deviazione del ragazzo. La sentenza di terzo grado della corte di Ljubljana confermo' la decisione della corte d' appello (**II Ips 300/200** del 14. dicembre 2000). Da questo giudicato si puo' concludere, in quanto fu il motivo o causa per l' improvvisa deviazione della direzione l' affollamento ed il ragazzo *in extremis* era costretto a deviare, allora si puo' constatare la respopsabilita' oggettiva del gestore.

Per concludere sono del parere che in mancanza di provvedimenti legali il gestore e' oggettivamente respopsabile per infortuni nelle aree causa affollamneto, cioe' quando il numero degli utenti supero la capacita' della pista prevista nella licenza di esercizio dell' area.

Solkan, ottobre 2008

Tomaž Marušič